



REGOLAMENTO

approvato dall'Assemblea dei Soci del 16 luglio 2025

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento, deliberato, in conformità all'art. 16 lett. e) dello Statuto, dall'Assemblea dei Soci ha lo scopo, così come previsto dall'art. 22 dello Statuto di:

- definire il funzionamento della CASSA;
- le modalità di ammissione alla CASSA, nonché i diritti e doveri dei Soci, dei Beneficiari e degli Aventi Diritto;
- definire le caratteristiche delle Prestazioni erogate dalla CASSA ai quali i Beneficiari e gli Aventi diritto ai sensi degli artt. 6 e 7 dello Statuto hanno diritto di accedere;
- raccogliere le procedure operative riguardanti:
 - i. l' ammissione dei soci e l'iscrizione dei Beneficiari e Aventi Diritto;
 - ii. il versamento della quota associativa e dei contributi;
 - iii. l'erogazione delle Prestazioni.

1.2. L'attività della CASSA è regolata sulla base di esercizi economico finanziari annualmente coincidenti con l'anno solare.

1.3 La CASSA, così come previsto dall'Art. 3 dello Statuto, eroga in favore dei Beneficiari e Aventi Diritto, come meglio individuati agli Artt. 6 e 7 dello Statuto, prestazioni di tipo assistenziale legate alla salute ed alla vita della persona quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: prestazioni di rimborso spese mediche; prestazioni di infortuni e malattia; morte e invalidità permanente da malattia; prestazioni di assistenza socio sanitaria a soggetti non

autosufficienti; prestazioni sanitarie e socio sanitarie (tutte definite con il termine “**Prestazioni**”).

1.4 Il presente Regolamento, così come lo Statuto, sono visionabili e scaricabili sul sito internet della Cassa (di seguito “**Sito**”).

Art. 2 – Ammissione dei Soci e iscrizione dei Beneficiari e degli Aventi diritto

2.1 La domanda di ammissione a Socio deve essere effettuata mediante una procedura informatica messa a disposizione dalla CASSA. Il Socio, a seguito di tale procedura, avrà a disposizione, all’interno del portale della Cassa (di seguito “**Portale**”), una propria area riservata (di seguito “**Area riservata Soci**”), all’interno della quale ritrova tutti i documenti di proprio interesse e disciplinanti il rapporto associativo. L’ammissione è subordinata al versamento della quota associativa e della contribuzione secondo quanto previsto ai successivi Artt. 4 e 5.

2.2 L’adesione dei Beneficiari avviene mediante l’iscrizione alla CASSA effettuata dai Soci, così come previsto all’Art. 9 dello Statuto, con l’invio delle anagrafiche dei Beneficiari mediante un file anagrafiche messo a disposizione dalla CASSA. I Soci a seguito dell’iscrizione possono comunicare eventuali modifiche sui dati anagrafici dei Beneficiari, l’inserimento di nuovi Beneficiari o la cessazione del rapporto di lavoro con i Beneficiari all’interno di un’area riservata messa a disposizione dalla CASSA.

2.3 L’adesione degli Aventi Diritto avviene mediante l’iscrizione alla CASSA effettuata dai Soci e/o Beneficiari (capo nucleo) con la compilazione di apposita modulistica messa a disposizione dalla CASSA o mediante apposita area riservata messa a disposizione dalla CASSA. L’adesione è subordinata al versamento della contribuzione secondo quanto previsto al successivo art. 4.

Art. 3 Recesso ed esclusione del Socio

3.1 L’assunzione della qualifica del Socio non può essere a tempo determinato; pertanto, la qualifica di Socio cessa solo nei seguenti casi:

- a) recesso del Socio che deve essere comunicato per iscritto alla CASSA, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, entro il 30 settembre di ciascun anno. In tal caso il recesso avrà effetto alla chiusura dell’anno sociale in corso;
- b) esclusione deliberata dall’Assemblea per inosservanza grave delle norme statutarie e regolamentari del Socio, quali ad esempio il mancato pagamento delle quote

associative e dei contributi.

c) al verificarsi di una vicenda estintiva del Socio;

3.2 Si rimanda integralmente a quanto previsto agli Artt. 9 e 10 dello Statuto per la perdita della qualifica di Beneficiario e di Avente diritto.

Art. 4 - Quota associativa

4.1 I Soci indicati all'Art. 5 dello Statuto versano, all'atto della richiesta di ammissione e per ogni anno di permanenza nella CASSA, una quota associativa così come previsto dagli Artt. 11 e 12 dello Statuto.

4.2 L'ammontare della quota associativa viene determinato con apposita delibera del Comitato di Amministrazione entro il 30 settembre di ogni anno.

4.3. Le modalità di versamento della quota associativa vengono inviate dalla CASSA al Socio all'atto dell'ammissione.

4.4 Il mancato pagamento della quota associativa all'atto della richiesta di ammissione o in caso di rinnovo entro il 31 marzo dell'annualità di rinnovo comporta la sospensione delle Prestazioni in favore dei Beneficiari e dei relativi Aventi Diritto.

Art. 5 - Contributi

5.1 L'ammontare dei contributi che i Soci o i Beneficiari devono versare alla CASSA, sono quelli previsti per le Prestazioni contenute nel/i Programma/i Assistenziale/i, o nel/i contratti di assicurazione di cui al successivo Art. 6.

5.2 I contributi devono essere versati annualmente dal Socio entro la data indicata dal Programma Assistenziale e/o del contratto di assicurazione, salvo il caso di recesso ai sensi di quanto previsto agli Artt. 3 del Regolamento e 8 dello Statuto.

5.3 I contributi, per le prestazioni che la Cassa eroga direttamente ai sensi dell'articolo 4, i) dello Statuto, vengono richiesti all'interno del Programma Assistenziale.

5.4 I contributi dovuti per le Prestazioni che la Cassa eroga indirettamente, ai sensi dell'articolo 4, ii) dello Statuto, sono stabiliti in base alle condizioni previste dai contratti di assicurazione e comunicati dalla CASSA ai Soci.

5.5 I contributi sopra indicati possono subire degli incrementi nel corso delle annualità di permanenza nella CASSA e sono obbligatoriamente dovuti alla CASSA purché l'incremento del contributo di cui ai precedenti paragrafi 5.3 e/o 5.4, dovuto a variazioni delle condizioni di mercato, non sia superiore al 15% rispetto all'anno precedente - a meno che il Socio non

abbia esercitato il recesso dal singolo Programma Assistenziale o contratto di assicurazione entro il 30 settembre dell'annualità in corso secondo le modalità previste agli Artt. 3 del Regolamento e 8 dello Statuto. Nel caso di comunicazione relativa alle variazioni delle condizioni di mercato inviata successivamente al 30 settembre con richiesta di aumento superiore al 15%, il Socio che intenda recedere deve comunicarlo entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 6 - Prestazioni

6.1 La CASSA eroga le Prestazioni secondo le modalità e i termini presenti nel Programma Assistenziale che è stato scelto dal Socio e/o dal Beneficiario o secondo le modalità e i termini presenti nel contratto di assicurazione che è stato scelto dal Socio e/o dal Beneficiario.

6.2 In applicazione all'art. 3 dello Statuto, la Cassa offre ai propri Beneficiari, le seguenti Prestazioni:

SEZIONE A/1) - PRESTAZIONI ACCESSIBILI AI BENEFICIARI che hanno un rapporto di lavoro subordinato con il Socio previste da contratti collettivi, contratti aziendali o regolamenti aziendali

I Soci possono richiedere di sottoscrivere per i relativi Beneficiari:

1. Coperture per garantire la liquidazione di un capitale in caso di morte e di invalidità permanente, sia essa parziale o totale ed a seguito di malattia e/o infortunio
2. Coperture per garantire il rimborso delle spese mediche conseguenti ad infortunio e/o malattia
3. Coperture per garantire la liquidazione di un capitale o di una rendita in caso di gravi malattie
4. Convenzioni con centri abilitati per interventi di medicina preventiva o diagnostica
5. Coperture vita per la garanzia di una rendita o di una capitalizzazione.

Ogni eventuale copertura e prestazione assistenziale erogata direttamente o indirettamente dalla CASSA, dovrà decorrere dal 1° gennaio o dal momento dell'ammissione se successiva. Sarà peraltro possibile aderire alle coperture offerte dalla CASSA in data diversa, ma alle condizioni specifiche della copertura stessa.

SEZIONE A/2) - PRESTAZIONI RISERVATE AI BENEFICIARI non rientranti nella sezione

A/I

I Soci possono richiedere di sottoscrivere per i relativi Beneficiari:

1. Coperture per garantire la liquidazione di un capitale in caso di morte e di invalidità permanente, sia essa parziale o totale ed a seguito di malattia e/o infortunio
2. Coperture per garantire il rimborso delle spese mediche conseguenti ad infortunio e/o malattia
3. Coperture per garantire la liquidazione di un capitale o di una rendita in caso di gravi malattie
4. Convenzioni con centri abilitati per interventi di medicina preventiva o diagnostica
5. Coperture vita per la garanzia di una rendita o di una capitalizzazione.

Ogni eventuale copertura e prestazione assistenziale erogata direttamente o indirettamente dalla CASSA, dovrà decorrere dal 1° gennaio o dal momento dell'ammissione se successiva. Sarà peraltro possibile aderire alle coperture offerte dalla CASSA in data diversa, ma alle condizioni specifiche della copertura stessa.

L'elenco delle Prestazioni e la descrizione delle stesse, nonché i limiti, le esclusioni e le modalità di rimborso e/o liquidazione, sono descritti nel Programma Assistenziale e/o nel contratto di assicurazione scelto dal Socio e/o Beneficiario a cui si rimanda integralmente.

Art. 7 – Erogazione delle Prestazioni

7.1 I Beneficiari e relativi Aveni Diritto hanno diritto all'erogazioni delle Prestazioni, così come previste dalle coperture e/o convenzioni in essere ovvero erogate direttamente o indirettamente dalla CASSA, al verificarsi delle condizioni previste dalle coperture o dalle condizioni stabilite dai contratti, dagli accordi, dai regolamenti, dalle convenzioni dei Soci.

7.2 Per la liquidazione delle Prestazioni, al verificarsi di uno degli eventi garantiti dalle coperture attivate tramite la CASSA, i Soci ed i Beneficiari e relativi Aveni Diritto dovranno attenersi alle procedure, previste dalla CASSA, per ciascun tipo di copertura.

7.3 Le richieste di rimborso e/o di liquidazione delle Prestazioni dovranno seguire le procedure indicate nel Programma Assistenziale o nel contratto di assicurazione scelto dal Socio e/o Beneficiario. Il rimborso delle sole pratiche sanitarie avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente, acceso presso istituto di credito italiano, con le modalità previste dal Programma di assistenza.

7.4 Sono esclusi i rimborsi a mezzo assegno circolare, bancario o postale.

Art. 8 – Privacy e protezione dei dati personali

8.1 La CASSA riconosce il diritto alla protezione dei dati personali quale diritto fondamentale, e si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente, e adottando misure finalizzate a proteggere la sicurezza dei dati personali trattati.

8.2 La CASSA, per perseguire le proprie finalità e svolgere le attività a queste funzionali o correlate, e per adempiere ai propri obblighi, ha la necessità di acquisire e trattare dati personali dei Beneficiari e degli Aventi Diritto, in taluni casi anche appartenenti a categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del GDPR (in particolare, dati relativi alla salute). Le attività di trattamento possono includere anche la comunicazione di dati personali a soggetti esterni alla propria organizzazione, tra cui ci sono i seguenti:

- soggetti ai quali la CASSA esternalizza le attività;
- Compagnie di Assicurazione (quando le Prestazioni sono erogate tramite il mercato assicurativo. In tali casi, in particolare, i nominativi e altri dati dei Beneficiari, e in alcuni casi degli Aventi Diritto, vengono comunicati dalla CASSA alla Compagnia di Assicurazione affinché questa attivi le coperture assicurative richieste);
- Agenzia delle entrate (in alcuni casi, in particolare, la CASSA è obbligata per legge a comunicare all'Agenzia delle entrate alcuni dati relativi alle spese sanitarie rimborsate).

8.3 Ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali dei Beneficiari e degli Aventi Diritto da parte della CASSA sono riportate in apposita informativa privacy resa pubblica dalla CASSA sul proprio Sito. I trattamenti di dati personali, e le stesse categorie di dati personali trattati, possono variare in base alla tipologia di programma assistenziale e alle altre circostanze del caso concreto.

8.4 Qualora i dati dei Beneficiari/Aventi Diritto vengano comunicati alla CASSA dal Socio di appartenenza, quest'ultimo è tenuto a comunicare alla CASSA dati esatti e aggiornati, secondo le modalità convenute.

8.5 In ogni caso - e fermo restando l'obbligo, ai sensi dell'Art. 4, di comunicare ai propri Beneficiari la Compagnia di Assicurazione che ha in carico l'obbligo di Prestazione - il Socio si impegna a informare i propri Beneficiari (al più tardi entro un mese dalla comunicazione dei loro dati alla CASSA, qualora la comunicazione spetti al Socio):

- che i loro dati (e se del caso quelli degli Aventi Diritto) sono/saranno comunicati alla CASSA, e da questa trattati per il perseguimento delle finalità statutarie;
- che la CASSA, a sua volta, a seconda dei casi e della tipologia di Prestazioni, potrà comunicare i loro dati (e se del caso quelli degli Aventi Diritto) a soggetti esterni alla propria organizzazione, quali in particolare i soggetti sopra elencati;
- della necessità che i Beneficiari, a loro volta, informino i componenti della propria famiglia anagrafica (se iscritti alla CASSA) di quanto sopra.

8.6 Il Socio, inoltre, informa i Beneficiari dell'associazione alla CASSA e della necessità di prendere visione dell'informativa privacy pubblicata sul sito web della CASSA, e invita i Beneficiari a contattare direttamente la CASSA, nelle modalità indicate in detta informativa, per ottenere ulteriori informazioni relative al trattamento dei loro dati personali da parte della CASSA o per esercitare i diritti previsti dal GDPR.

8.7 Ove ritenuto necessario o opportuno dalla CASSA, su richiesta di quest'ultima e senza pregiudizio per gli interessati coinvolti, il Socio si impegna a collaborare con la CASSA, secondo ragionevolezza e buon senso:

- in caso di richieste di esercizio dei diritti che i Beneficiari o gli Aventi Diritto dovessero inviare alla CASSA nella loro qualità di interessati ai sensi del GDPR e riguardanti trattamenti effettuati dalla CASSA in qualità di titolare del trattamento;
- in caso di violazioni di dati personali (o potenziali tali) che riguardino trattamenti effettuati dalla CASSA in qualità di titolare del trattamento e che coinvolgano, anche solo potenzialmente, i Beneficiari e gli Aventi Diritto riferibili al Socio.

Art. 9 – Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, s'intendono richiamate le norme dello Statuto, le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Comitato di Amministrazione, le Circolari della CASSA, il Programma Assistenziale o il Contratto di assicurazione scelto dal Socio e/o Beneficiario.